32174

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott.

Antonio Ingrassia ha pronunziato all'udienza di discussione del 21.11.2007 la seguente

2 ropie Es. Prèc.

SENTENZA

nella causa n. 8863/06 RG.

TRA

Scaldaferri Romilda

rappr. e dif. dall'avy. Romano, presso cui elett te domicilia in Napoli, via Tasso n. 480, giusta procura in margine al ricorso

RICORRENTE

 \mathbf{E}

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in pers. del Ministro p.t. rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, pressip cui ope legis domicilia in via Diaz n. 11

RESISTENTE

OGGETTO: Compenso individuale accessorio art. 42 CCNL 1998/2001 nella 13rd CONCLUSIONI; come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 30.10.2006, l'epigrafata attrice, premesso di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca col profilo papfessionale di docente a tempo indeterminato; che, in base al'art. 25 del CCNL 16.5.2001 del comparto Ministeri, la retribuzione individuale mensile dei dipendenti è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di apzianità dalla indennità di posizione organizzativa di cui all'art. 18 del medesimo CCNL, nonché dagli altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo conjunque denominati in godimento; che tra gli "assegni personali a carattere fisso e continuativo comunque denominati" ricompresi nella retribuzione individuale figura

il c.d. "compenso individuale accessorio", previsto dall'art. 42 del CCINI. 1998/2001; che il CCNL per il biennio 2000/2001 ha, all'art. 7, differenziato dello compenso in retribuzione professionale docenti per detta categoria di dipendenti; che, a norma del comma 11 dell'art. 17 del CCNL del 16.5.2001, "l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità est ha natura fissa e ricorrente"; che, nonostante tali caratteri di fissità e continuità dell'indennità in questione, che la fanno rientrare nella nozione di "retribuzione individuale", la P.A. convenuta non riconosce la sua computabilità nella 13^ mensilità; fanto premesso, chiedeva dichiararsi tale suo diritto e condamnarsi il MIUR al pagamento delle correlative differenze retributive.

Si costituiva il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata decisa all'odierna udienza di discussione come da separato dispositivo, di cui si è data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che l'atto introduttivo del giudizio contiene sutti gli elementi di identificazione della domanda in fatto e in diritto, essendo puntualmente indicata la posizione lavorativa dell'istante e la normativa, sia legale che collettiva, in base alla quale si richiede il beneficio in parola, circostanze, peraltro che si possono agevolmente ricavare dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.

La procedibilità della domanda emerge, poi, dalla proposta istanza diretta all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 e ss. c.p.c. per le questioni dedotte nell'odierno giudizio.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Ed invero, l'art. 33 del CCNL integrativo del 16.5.2001 dispone she "per quanto riguarda la disciplina della 13 ma mensilità si continua a fare riferimento al D.L.gs. C.P.S. del 25.10.1946 n. 263", e l'art. 7 di tale fonte legislativa prevede a sua volta che la tredicesima mensilità dei dipendenti pubblici "va commisurața al trattamento economico complessivo spettante...per stipendio, paga o retribuzione e indennita di carovita".

Ció comporta che la tredicesima mensilità sia sostanzialmente amologata allo stipendio erogato ai dipendenti nei dodici mesi dell'anno solare, e che e in essa debba essere, donque, inclusa anche il compenso individuale accessorio stante il suo indubbio carattere di stabilità derivante dalla fissità e continuità della relativa erogazione al personale della giustizia.

L'art. 25, 2° comma, del COM. 16.5.2001, integrativo di quello del 15.2.99, peraltro stabilisce che la retribuzione base mensile è costituita dal valore di ciscuna delle posizioni economiche e dall'indennità integrativa speciale; la retribuzione individuale mensile è a sua volta costituita da quella base mensile, di anzianità, dalla indennità di pustatura organizzativa, eve spettanti, e dagli eventuali altri assegni personali a carattere fisso e continuativo in godimento, comunque denominati.

La stessa disposizione contrattuate preveue, poi, che la retribuzione globate di franciannuale è composta dalla retribuzione individuale mensue per 12 finensitità, qui si aggiunge il rateo di tradicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a tale titolo, e dall'importo annuo della retribuzione variabile e delle indentità contrattuali, comunque denominate, percepite nell'anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea, dal che si ricava chiaramente che nella tredicesima mensilità vanno inserite tutte le voci che compongono la retribuzione individuale mensile.

Peraltro la disposizione contrattuale per la quale l'indennità in oggetto va corrisposta per dodici mensilità, va interpretata, ad avviso del giudicante, como istitutivo di una modalità temporale di crogazione, al pari della paga globale mensile, e non come esclusivo dell'indennità stessa dalla tredicesima.

La domanda va pertanto accolta con l'affermazione del diritto della ricontente all'inclusione dei compenso individuale accessorio, e della successiva retribuzione professionale docenti, nella base di calcolo della 13ⁿ mensilità, don condanna del convenuto Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate dall'attrice al titele in oggetto per l'epoca successiva al giugno 1998.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

all'inclusione nella pase di calcolo della tredicesima mensilità del compenso individuale accessorio e della successiva ictribuziono professionale documi condanna il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturare per effetto del ricalcolo della 13º mensilità in relazione al periodo successivo al giugno 1998, oltre rivalutazione e interessi, condanna il medesimo Ministero alle spese, che liquida in complessive Euro 1.500,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario di difesa, con attribuzione all'avv. Homano.

Napoli, 21.11.2007

IL GIUDIĆE DEL LAVORO dott/Antopio Ingrassia

ores 2 1 NOV. 200